

**Nulla la clausola del CCNL che rimetta alla formale investitura del datore di lavoro l'attribuzione della qualifica di dirigente**

---

**Cassazione civile , 14 ottobre 2016, n.20805, sez. lav.**

*“Anche con riguardo alla qualifica di dirigente, il diritto del dipendente all'attribuzione della qualifica medesima, in conseguenza dello svolgimento in concreto delle relative mansioni, non può restare escluso dalla clausola contrattuale che preveda in proposito la necessità di un formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, stante la nullità di un tale patto”.*

Al fine di individuare la qualifica spettante al lavoratore, occorre far riferimento a quanto previsto dal contratto collettivo applicato, oltre che al principio generale previsto dall'articolo 2095 c.c.. e, pertanto, deve essere considerata nulla la norma contrattuale che lascia arbitro il datore di lavoro.

Secondo la Cassazione, deve introdursi un limite invalicabile alla contrattazione collettiva, che non potrà mai lasciare alla formale investitura da parte del datore di lavoro l'attribuzione della qualifica di dirigente.

In altre parole viene sancita la nullità della contrattazione collettiva che preveda che sia considerato dirigente quel collaboratore che, oltre ad esercitare di fatto quei poteri decisionali e di autonomia tipici della figura di vertice, sia anche formalmente investito della qualifica, lasciata evidentemente al mero arbitrio del datore di lavoro.

Afferma infatti il Supremo Collegio che con riguardo alla qualifica di dirigente, il diritto del dipendente all'attribuzione della qualifica medesima, in conseguenza dello svolgimento in concreto delle relative mansioni, non può restare escluso dalla clausola contrattuale che preveda in proposito la necessità di un formale riconoscimento da parte del datore di lavoro, stante la nullità di un tale patto, in contrasto con il dettato di cui all'art. 2095, comma 2, c.c..

La sentenza è pubblicata in: *“Dejure”*.